

REGIONE
TOSCANA



Piano di indirizzo territoriale

con valenza di

Piano Paesaggistico

ai sensi dell'art.143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Disciplina del Piano

Sommario

TITOLO 1 – IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO	4
Capo I Finalità, contenuti, natura e articolazione della disciplina	4
Articolo 1 – Finalità e contenuti del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico.....	4
Articolo 2 – Valenza del Piano e natura della disciplina.....	4
Articolo 3 – Articolazione della disciplina del Piano.....	5
Articolo 4 – Elaborati del Piano.....	6
TITOLO 2 – STATUTO DEL TERRITORIO TOSCANO	10
CAPO I Definizioni	10
Articolo 5 - Il patrimonio territoriale toscano e le sue invarianti.....	10
CAPO II Disciplina dell’invariante strutturale “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”	10
Articolo 6 - Definizione e obiettivi generali.....	10
Articolo 7 - Obiettivi specifici e disposizioni normative.....	11
CAPO III Disciplina dell’invariante strutturale “I caratteri ecosistemici del paesaggio”	12
Articolo 8 - Definizione e obiettivi generali.....	12
Articolo 9 - Obiettivi specifici e disposizioni normative.....	12
CAPO IV Disciplina dell’invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”	13
Articolo 10 - Definizione e obiettivi generali.....	13
Articolo 11 - Obiettivi specifici e disposizioni normative.....	13
CAPO V Disciplina per l’invariante strutturale “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”	15
Articolo 12 - Definizione e obiettivi generali.....	15
Articolo 13 - Obiettivi specifici e disposizioni normative.....	16
Articolo 14 - Disposizioni normative generali relative alle invarianti.....	16
Articolo 15 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina.....	17
CAPO VII Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti	18
Articolo 16 - Oggetto della disciplina dei beni paesaggistici.....	18
Articolo 17 - Disciplina degli ulteriori contesti.....	18
CAPO VIII Disciplina del sistema idrografico	20
Articolo 18 - Sistema idrografico della Toscana.....	20
CAPO IX Disposizioni generali	22
Articolo 19 - Efficacia del Piano rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio vigenti.....	22
Articolo 20 - Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela paesaggistica.....	22
Articolo 21 - Conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio al Piano.....	22
Articolo 22 - Verifica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.....	23
Articolo 23 - Verifica dei piani attuativi.....	23
Articolo 24 – Individuazione delle aree cui all’articolo 143, comma 4, lettere a) e b) del Codice.....	23
TITOLO 3 – LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	25
CAPO I Disposizioni generali	25
Articolo 25 – La strategia dello sviluppo territoriale.....	25

Articolo 26 - L'accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell'offerta di residenza urbana.....	25
Articolo 27 - L'accoglienza organizzata e di qualità per l'alta formazione e la ricerca.....	26
Articolo 28 - La mobilità intra e interregionale.	26
Articolo 29 - La presenza industriale in Toscana.	29
Articolo 30 - La pianificazione territoriale in materia di commercio.	30
Articolo 31 - Pianificazione territoriale in materia di grandi strutture di vendita.....	31
Articolo 32 - Le infrastrutture di interesse unitario regionale. Definizione tematica.....	31
Articolo 33 - Le infrastrutture di interesse unitario regionale	31
Articolo 34 - Valutazione e monitoraggio.....	32
CAPO II Progetti di paesaggio.....	32
Articolo 35 - Finalità	32
<i>TITOLO 4 - SALVAGUARDIE</i>	34
CAPO I Disposizioni.....	34
Articolo 36 - Misure generali di salvaguardia.....	34

Titolo 1 – Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Capo I

Finalità, contenuti, natura e articolazione della disciplina

Articolo 1 – Finalità e contenuti del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

1. Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, da ora in poi definito PIT, persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione e il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale e ambientale del territorio dai quali dipende il valore del paesaggio toscano.
2. In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., di seguito denominato Codice e nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il PIT si qualifica come strumento di pianificazione territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.
3. Il PIT, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori paesaggistici, unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.
4. Il PIT, in quanto strumento territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, disciplina sotto questo profilo l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi della Toscana.
5. Il PIT, in adempimento delle norme della l.r. 1/2005 e in applicazione del Codice, contiene:
 - a) l'interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, infrastrutturali che connotano il paesaggio regionale;
 - b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura territoriale;
 - c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici;
 - d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio.
6. Il PIT attribuisce al sistema di conoscenze del territorio valore fondante, qualificandolo quale necessaria componente del piano stesso, presupposto per la coerente attuazione del Piano e per la valutazione nei connessi processi decisionali.

Articolo 2 – Valenza del Piano e natura della disciplina

1. La presente disciplina dà applicazione al Codice per l'attribuzione al presente Piano della valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi degli articoli 135 e 143 del medesimo Codice e costituisce adempimento delle norme della l.r.1/2005 che disciplinano la forma e i contenuti del PIT.
2. Conformemente alla disposizione del Codice, il presente Piano comprende in particolare:
 - a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
 - b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;

- c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il Piano detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- e) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- f) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.

3. Gli aggiornamenti o le integrazioni agli articoli della disciplina di Piano che costituiscono integrazione paesaggistica del PIT sono effettuati secondo quanto stabilito dal Codice per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico.

4. Per gli aggiornamenti o le integrazioni agli articoli della disciplina di Piano diverse da quelle di cui al precedente comma 1, si applicano le sole procedure previste dalla legge di governo del territorio.

5. Le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al comma 4, aventi ad oggetto riferimenti di natura documentale e descrittiva, non costituiscono variante al presente Piano.

Articolo 3 – Articolazione della disciplina del Piano

1. La disciplina del PIT è formata dalle disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio articolate come indicato al comma 2, costituenti integrazione paesaggistica del PIT, e dalle disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo territoriale articolate come indicato al comma 4.

2. La disciplina relativa alla Statuto del territorio è articolata in:

a) Disciplina relativa alle invarianti strutturali, il cui contenuto consiste nel riconoscimento dei caratteri di ciascuna invariante e nella formulazione di obiettivi di qualità per ogni morfotipo, come identificati nel documento "Abachi delle invarianti" e nelle relative regole di conservazione, tutela e trasformazione di cui al titolo 2;

b) Disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio" costituita da "obiettivi di qualità con valore di indirizzo e direttive";

c) Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B e relativi Allegati, recante, oltre gli obiettivi e le direttive:

- le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice come formulate nelle relative Schede di cui all'Elaborato 3B e comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;

- le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice, comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice;

d) Disciplina del sistema idrografico;

e) Disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

3. Ove si verifichi la concorrenza di più prescrizioni dello Statuto del presente piano, anche con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, prevale la disposizione più restrittiva. Prevale la norma più restrittiva anche nel caso di concorrenza di norme di natura diversa dalle prescrizioni.

4. La disciplina relativa alla Strategia dello sviluppo territoriale è articolata in:

a) Disciplina di cui al Titolo 3 costituita da:

- disposizioni relative alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, formazione e ricerca, infrastrutture di trasporto e mobilità, commercio di cui al Capo I;
- Progetto di territorio “Il Parco agricolo della Piana”, la cui formulazione e realizzazione è definita e disciplinata al Capo II

b) Misure generali di salvaguardia di cui al Titolo 4, Capo I.

5. Integrano la Disciplina di cui al comma 4:

a) l’elaborato «La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007, che definisce le connessioni tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione ed il Quadro strategico nazionale ai sensi della lettera a) del comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005;

b) gli indirizzi e le prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli aeroporti toscani, «*Master plan* dei porti toscani» e «*Master plan* del sistema aeroportuale toscano» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007, che recano l’insieme delle prescrizioni per il coordinamento delle politiche dei settori portuale ed aeroportuale della Regione in funzione dello sviluppo territoriale ai sensi della lettera b) e della lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005;

6. La formazione e la revisione degli strumenti della pianificazione territoriale si avvalgono delle sinergie e delle complementarietà tra le diverse amministrazioni competenti e delle risorse comuni al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e sociale delle politiche pubbliche miranti al miglioramento delle condizioni di qualità dello sviluppo e di attrattività del sistema economico toscano che ne sostengono la competitività, secondo quanto disposto anche al Capo IX.

Articolo 4 – Elaborati del Piano

1. Costituiscono integrazione paesaggistica al PIT i seguenti elaborati:

- Relazione generale del Piano Paesaggistico
- Disciplina di Piano – Titolo 1; Titolo 2; Capo II del Titolo 3; Titolo 4.

Elaborati di livello regionale:

- Abachi delle invariants
 - Invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
 - Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi
 - Invariante III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali
 - Invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali
- I paesaggi rurali storici della Toscana
- Iconografia della Toscana: viaggio per immagini
- Visibilità e caratteri percettivi

Elaborati di livello d’ambito:

- Cartografia identificativa degli Ambiti di paesaggio
- Schede riferite a ciascun Ambito di paesaggio:
 - Ambito 1. Lunigiana
 - Ambito 2. Versilia e costa apuana
 - Ambito 3. Garfagnana e Val di Lima
 - Ambito 4. Luccesia
 - Ambito 5. Val di Nievole e Val d’Arno inferiore
 - Ambito 6. Firenze-Prato-Pistoia
 - Ambito 7. Mugello
 - Ambito 8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera
 - Ambito 9. Val d’Elsa
 - Ambito 10. Chianti
 - Ambito 11. Val d’Arno superiore
 - Ambito 12. Casentino e Val Tiberina
 - Ambito 13. Val di Cecina

- Ambito 14. Colline di Siena
- Ambito 15. Piana di Arezzo e Val di Chiana
- Ambito 16. Colline Metallifere
- Ambito 17. Val d'Orcia e Val d'Asso
- Ambito 18. Maremma grossetana
- Ambito 19. Amiata
- Ambito 20. Bassa Maremma e ripiani tufacei

Elaborati cartografici:

- Carta topografica 1:50.000 (71 tavolette)
- Carta dei caratteri del paesaggio 1:50.000 (24 tavolette)
- Carta dei SISTEMI MORFOGENETICI 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante I
- Carta dei SISTEMI MORFOGENETICI 1:50.000 (71 tavolette) di cui alla Invariante I
- Carta della RETE ECOLOGICA 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante II
- Carta della RETE ECOLOGICA 1:50.000 (71 tavolette) di cui alla Invariante II
- Carta del SISTEMA INSEDIATIVO STORICO E CONTEMPORANEO 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante III
- Carta dei MORFOTIPI INSEDIATIVI 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante III
- Carta delle FIGURE COMPONENTI I MORFOTIPI INSEDIATIVI 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante III
- Carta del TERRITORIO URBANIZZATO 1:50.000 (file unico) di cui alla Invariante III
- Carta dei MORFOTIPI RURALI 1:250.000 (file unico) di cui alla Invariante IV
- Carta della intervisibilità teorica assoluta 1:250.000 (file unico)
- Carta della intervisibilità ponderata delle reti della fruizione paesaggistica 1:250.000 (file unico)

Beni paesaggistici:

- 1B - Elenco dei vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice (di cui all'allegato 1 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
- 2B - Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice risulta avviato, ma non concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (di cui all'allegato 2 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
- 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento della Direzione Regionale del MiBACT (di cui all'allegato 3 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
 - Sezione 1 – Identificazione del vincolo
 - Sezione 2 – Analitico descrittiva del provvedimento di vincolo
 - Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000
 - Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso
- 4B - Elenco dei vincoli da sottoporre all'esame della Commissione regionale di cui all'art.137 del Codice e della LR 26/2012 per definirne la corretta delimitazione e rappresentazione cartografica e risolvere incertezze derivanti da formulazioni non univocamente interpretabili contenute nel decreto istitutivo (di cui all'allegato 5 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
- 5B - Elenco dei vincoli paesaggistici ai sensi della L 778/1922 e relative Schede Identificative (di cui all'allegato A7 dell'Intesa sottoscritta il 22.10.2012)
- 6B - Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui alla lettera b), dell'art.143, c. 4 del Codice (di cui all'allegato 16 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)

- 7B - Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice (di cui all'allegato 13 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)
- 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice (di cui all'allegato 14 dell'Intesa sottoscritta il 13.12.2013)

Allegati all'Elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice:

- Allegato A - Cartografia ricognitiva su CTR in scala 1:10.000 delle aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice:
 - Elaborato A1 > shapefile 1:10.000 dei Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, Codice)
 - Elaborato A2 > shapefile 1:10.000 dei Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi. (art.142. c.1, lett. b, Codice)
 - Elaborato A3 > shapefile 1:10.000 dei I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)
 - Elaborato A4 > shapefile 1:10.000 delle montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142. c.1, lett. d, Codice)
 - Elaborato A5 > shapefile 1:10.000 dei circhi glaciali (art.142. c.1, lett. e, Codice)
 - Elaborato A6 > shapefile 1:10.000 dei parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)
 - Elaborato A7 > shapefile 1:10.000 dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)
 - Elaborato A8 > shapefile 1:10.000 delle zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (art.142. c.1, lett. i, Codice)
 - Elaborato A9 > shapefile 1:10.000 delle zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m, Codice)
- Allegato B - Abaco esemplificativo per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai territori costieri
- Allegato C - N. 11 Schede dei sistemi costieri e cartografie in scala 1:50.000 relative al "Sistema costiero e aree protette" e al "Sistema costiero e vincoli di cui all'art. 136 del Codice"
- Allegato D - Abaco grafico-tipologico per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai corpi idrici
- Allegato E - Elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali
- Allegato F - Elenco dei Parchi e Riserve risultato dal VI aggiornamento ufficiale nazionale e dal XII aggiornamento regionale delle Aree Naturali Protette
- Allegato G - Elenco certificato dei Comuni in cui è accertata la presenza di usi civici con l'indicazione dei soggetti gestori
- Allegato H - N. 110 Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice
- Allegato I - Elenco dei N. 168 beni archeologici vincolati ai sensi della Parte seconda del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice
- Allegato L - Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR

Ulteriori allegati:

- Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
- Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio
- Allegato 2 – Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea
- Allegato 3 - Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale:
 - Tav. 1 Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale: schema strategico
 - Tav. 2 Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale: progetto pilota
 - Tav. 3 Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale: i progetti pilota
 - Tav. 4 Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina: in viaggio lungo la ferrovia
 - Tav. 5 Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina: schema strategico
 - Tav. 6 Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina: gli itinerari

2. Costituisce allegato e parte integrante del presente Piano l'Intesa fra Regione Toscana e Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo sottoscritta il 13 dicembre 2013 ai fini dell'integrazione paesaggistica del PIT.

3. Il PIT si compone inoltre dei seguenti elaborati:

- Documento di Piano di cui alla DCR n. 72 del 24 luglio 2007 modificato con l'integrazione paesaggistica di cui alla DCR n..... del.....
- Disciplina di Piano: Capo I del Titolo 3
- «La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007
- «*Master plan* dei porti toscani» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007
- «*Master plan* del sistema aeroportuale toscano» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007
- Il Rapporto ambientale
- La Sintesi non tecnica

Titolo 2 – Statuto del territorio toscano

CAPO I *Definizioni*

Articolo 5 - Il patrimonio territoriale toscano e le sue invarianti.

1. Lo statuto del PIT riconosce come valore da assoggettare a disciplina di tutela e valorizzazione il patrimonio territoriale della Toscana, inteso come l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future.

2. Il patrimonio territoriale è bene comune e come tale ne devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza.

I principali elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono:

- a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
- b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
- c) la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici;
- d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale;

3. Le invarianti strutturali definiscono le regole generative, di manutenzione e di trasformazione che assicurano la permanenza del patrimonio territoriale di cui al comma 2.

Dette invarianti sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica:

Invariante I - "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", definita dall'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio;

Invariante II - "I caratteri ecosistemici del paesaggio", definita dall'insieme degli elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici;

Invariante III - "Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali", definita dall'insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio;

Invariante IV - "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali", definita dall'insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali.

4. Le quattro invarianti strutturali sono descritte nel documento "Abachi delle invarianti", attraverso l'individuazione dei caratteri, dei valori, delle criticità e degli obiettivi di qualità relativi ad ogni morfotipo in cui esse risultano articolate, e sono contestualizzate nelle schede d'ambito.

CAPO II

Disciplina dell'invariante strutturale

"I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici"

Articolo 6 - Definizione e obiettivi generali

1. I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell'evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all'origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che strutturano l'invariante e le relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali e profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo.

2. L'obiettivo generale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo è l'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da perseguirsi mediante:

- la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando ulteriori alterazioni dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;
- il contenimento dell'erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo usi del suolo appropriati e tecniche colturali che non accentuino l'erosione, e promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate;
- la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime;
- la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modificano la forma fisica e la funzionalità strutturale;
- la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino, escludendo, laddove necessario, l'apertura di nuove attività estrattive e l'ampliamento di quelle esistenti.

Articolo 7 - Obiettivi specifici e disposizioni normative

1. L'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 6, comma 2 e degli obiettivi specifici richiamati al successivo comma 2, e contenuti nell'abaco regionale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo, insieme altresì alle specificazioni descrittive e interpretative, agli indirizzi per le politiche e alle discipline d'uso contenute nelle schede d'ambito, costituiscono riferimento normativo a cui si conformano e adeguano, nell'elaborazione e nell'applicazione, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio, nonché i piani e programmi che producono effetti localizzativi, secondo quanto specificato all'articolo 14.

2. Gli obiettivi specifici sono riferiti a ciascuno dei seguenti sistemi morfogenetici:

- costa (a dune e cordoni; depressioni retrodunali; alta)
- fondovalle
- bacini di esondazione
- depressioni umide
- pianura (bonificata per diversione e colmate; pensile; alta)
- margine inferiore
- margine
- collina dei bacini neo-quadernari (litologie alternate; argille dominanti; sabbie dominanti; con livelli resistenti)
- collina calcarea
- collina a versanti (ripidi sulle Unità Liguri; dolci sulle Unità Liguri; ripidi sulle Unità Toscane; dolci sulle Unità Toscane)
- collina su terreni neogenici (deformati; sollevati)
- collina su terreni silicei del basamento
- montagna (silicoclastica; calcarea; su Unità da argillitiche a calcareo-marnose; antica su terreni silicei del basamento; ringiovanita su terreni silicei del basamento; ignea; dell'Appennino esterno)
- dorsale (silicoclastica; carbonatica; vulcanica).

3 Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuove attività estrattive, all'ampliamento dell'attività in essere, nonché al recupero ambientale e paesaggistico dei fronti di cava abbandonati e/o dismessi, è subordinato al preventivo parere favorevole di conformità al PIT con valenza di Piano paesaggistico espresso dai competenti uffici della Regione Toscana.

4. Ai fini della riqualificazione delle aree investite da attività estrattive, localizzate nelle aree contigue intercluse nel territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in applicazione della

direttiva correlata all'Obiettivo 1 delle schede d'ambito di paesaggio 1, 2 e 3, relative rispettivamente a Lunigiana, Versilia e costa Apuana e Garfagnana e Val di Lima, la Regione promuove la progressiva riduzione di dette attività a favore di funzioni coerenti con i valori e le potenzialità del sistema territoriale interessato, mediante un Progetto integrato di sviluppo, da definire con successivo atto, che individui anche le diverse misure attivabili allo scopo.

CAPO III

Disciplina dell'invariante strutturale

"I caratteri ecosistemici del paesaggio"

Articolo 8 - Definizione e obiettivi generali

1. I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici.

2. L'obiettivo generale concernente l'invariante di cui al presente Capo è l'elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l'efficienza della rete ecologica, un'alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l'equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell'ecosistema.

Tale obiettivo viene perseguito mediante:

- il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri;
- il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici ecoforestali e degli ambienti fluviali;
- il mantenimento dei paesaggi agropastorali tradizionali;
- la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario;
- la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.

Articolo 9 - Obiettivi specifici e disposizioni normative

1. L'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 8, comma 2 e degli obiettivi specifici richiamati al comma 2, unitamente agli elaborati descrittivi e interpretativi nonché agli obiettivi di qualità contenuti nell'abaco regionale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo, insieme altresì alle specificazioni descrittive e interpretative, agli indirizzi per le politiche e alle discipline d'uso contenute nelle schede d'ambito, costituiscono riferimento normativo a cui si conformano e adeguano, nell'elaborazione e nell'applicazione, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio, nonché i piani e programmi che producono effetti localizzativi, secondo quanto specificato all'articolo 14.

2. Gli obiettivi specifici sono riferiti a ciascuno dei seguenti ecosistemi:

- ecosistemi forestali (nodo forestale primario; nodo forestale secondario; nuclei di connessione e elementi isolati; corridoi ripariali; matrice forestale a elevata connettività; matrice forestale a bassa connettività);
- ecosistemi agro-pastorali (nodo degli ecosistemi agropastorali; matrice agroecosistemica collinare; matrice agroecosistemica di pianura; matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata; agroecosistema frammentato attivo; agroecosistema in abbandono con ricolonizzazione arborea-arbustiva; agroecosistema intensivo);
- ecosistemi palustri e fluviali (zone umide; ecosistemi fluviali; corridoi ecologici fluviali da riqualificare);
- ecosistemi costieri (coste sabbiose con e senza ecosistemi dunali; coste rocciose; corridoi ecologici costieri da riqualificare);

- ecosistemi rupestri e calanchivi;
- ecosistemi arbustivi e delle macchie.

3. Sono altresì oggetto di specifici obiettivi di qualità gli ulteriori elementi della rete ecologica che costituiscono fattori di criticità da superare: aree ad elevata urbanizzazione con funzione di barriera; barriere infrastrutturali principali da mitigare; aree critiche per la funzionalità della rete.

CAPO IV

Disciplina dell'invariante strutturale

“Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”

Articolo 10 - Definizione e obiettivi generali

1. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce la struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici. L'elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale della qualità del paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori compromissioni.

2. L'obiettivo generale concernente l'invariante di cui al presente Capo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre. Tale obiettivo viene perseguito mediante:

- la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato;
- la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità;
- la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell'urbanizzato, e la promozione dell'agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani;
il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali;
- il riequilibrio e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo;
- il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei sistemi territoriali policentrici;
- lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l'accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi;
- l'incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali storici.

Articolo 11 - Obiettivi specifici e disposizioni normative

1. L'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 10, comma 2 e degli obiettivi specifici richiamati al comma 2, unitamente agli elaborati descrittivi e interpretativi nonché agli obiettivi di qualità contenuti nell'abaco regionale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo, insieme altresì alle

specificazioni descrittive e interpretative, agli indirizzi per le politiche e alle discipline d'uso contenute nelle schede d'ambito, costituiscono riferimento normativo a cui si conformano e adeguano, nell'elaborazione e nell'applicazione, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio, nonché i piani e programmi che producono effetti localizzativi, secondo quanto specificato all'articolo 14.

2. Gli obiettivi specifici sono riferiti a ciascuno dei seguenti morfotipi insediativi:
 - morfotipo insediativo urbano policentrico delle grandi pianure alluvionali;
 - morfotipo insediativo lineare a dominanza infrastrutturale multimodale;
 - morfotipo insediativo a pettine dei pendoli costieri sull'Aurelia;
 - morfotipo insediativo a pettine delle penetranti vallive sull'Aurelia;
 - morfotipo insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare;
 - morfotipo insediativo a spina delle valli appenniniche;
 - morfotipo insediativo a pettine delle penetranti di valico delle alti valli appenniniche;
 - morfotipo dei centri a corona del cono vulcanico;
 - morfotipi insulari.

3. Sono altresì oggetto di specifici obiettivi i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee, articolati come segue:
 - tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista (tessuto a isolati chiusi o semichiusi; tessuto a isolati aperti o lotti residenziali isolati; tessuto a isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali; tessuto a isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata; tessuto pavillionaire; tessuto a tipologie miste; tessuto sfrangiato di margine);
 - tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista (tessuto lineare; tessuto reticolare diffuso);
 - tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista (campagna abitata; campagna urbanizzata; piccoli agglomerati isolati extraurbani);
 - tessuti della città produttiva e specialistica (tessuto a proliferazione produttiva lineare; tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali; insule specializzate; tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive).

4. Gli strumenti della pianificazione e gli atti del governo del territorio precisano l'identificazione anche cartografica dei centri e dei nuclei storici e ne disciplinano le trasformazioni al fine di:
 - a) tutelare l'identità materiale e la multifunzionalità dei centri, nuclei, aggregati storici;
 - b) assicurare la permanenza dei valori storico-testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, sistemi di ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze;
 - c) individuare e tutelare l'intorno territoriale che integra il valore percettivo e di testimonianza storica e culturale degli insediamenti e degli edifici di cui alle precedenti lettere a) e b) tutelando le destinazione agricola e la maglia agraria delle aree ivi comprese;
 - d) disporre che la progettazione degli assetti urbani degli insediamenti di cui alla lettera a) risulti coerente con le regole insediative storiche e che sia specificatamente controllata la qualità progettuale delle addizioni insediative riguardo alla coerenza con la conformazione orografica del territorio ed alla dimensione d'intervento in rapporto alla consistenza dell'insediamento esistente;
 - e) tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione storico-culturale del territorio, conservando l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo;
 - f) tutelare l'intervisibilità tra i diversi insiemi di valore storico-testimoniale nonché le visuali panoramiche che li riguardano;

g) garantire che le eventuali installazioni tecnologiche, ivi compresi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, non alterino la godibilità della percezione visiva degli insiemi di valore storico-testimoniale ivi compresi il loro intorno territoriale;

h) garantire che i carichi indotti dai flussi turistici e le trasformazioni dirette e indirette ad essi conseguenti non mettano a rischio la permanenza degli abitanti e la fruibilità culturale della città come centro civile delle aree urbanizzate ad essa afferenti.

CAPO V

Disciplina per l'invariante strutturale "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali"

Articolo 12 - Definizione e obiettivi generali

1. I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invariati comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell'alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio.

2. L'obiettivo generale concernente l'invariante di cui al presente Capo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano importanti testimonianze storico-culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, sono sede di produzioni agro-alimentari di qualità e talvolta di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla collettività.

Tale obiettivo viene perseguito mediante:

- il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala urbana, a quella dell'insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell'edilizia specialistica storica, dell'edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell'integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi e del loro intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale;
- il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità podereale, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge;
- la realizzazione, negli interventi di riorganizzazione agricola, di una maglia dei coltivi anche più ampia di quella tradizionale e compatibile con la meccanizzazione agricola, purché ben strutturata sul piano morfologico e percettivo, ed efficientemente equipaggiata dal punto di vista ecologico e del contenimento dei fenomeni erosivi;
- la preservazione dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da modalità di antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni paesistici; il mantenimento del rapporto di coerenza tra geomorfologia dei suoli e tipo di coltura o copertura forestale prevalente; l'incentivo alla conservazione delle colture d'impronta tradizionale ove esse costituiscono anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle;
- la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l'impatto visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra e contenere l'illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno;

- la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali e il contrasto di ulteriori consumi di suolo nei territori periurbani; la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico.

Articolo 13 - Obiettivi specifici e disposizioni normative

1. L'insieme degli obiettivi generali di cui all'art. 12, comma 1 e degli obiettivi specifici richiamati al comma 2, unitamente agli elaborati descrittivi e interpretativi nonché agli obiettivi di qualità contenuti nell'abaco regionale concernente l'invariante strutturale di cui al presente Capo, insieme altresì alle specificazioni descrittive e interpretative, agli indirizzi per le politiche e alle discipline d'uso contenute nelle schede d'ambito, costituiscono riferimento normativo a cui si conformano e adeguano, nell'elaborazione e nell'applicazione, gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio, nonché i piani e programmi che producono effetti localizzativi, secondo quanto specificato all'articolo 14.
2. Gli obiettivi specifici sono riferiti a ciascuno dei seguenti morfotipi:
 - morfotipi delle culture erbacee (praterie e pascoli di alta montagna e di crinale; praterie e pascoli di media montagna; seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali; seminativi semplificati in aree a bassa pressione insediativa; seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale; seminativi semplificati di pianura o fondovalle; seminativi a maglia fitta di pianura o fondovalle; seminativi delle aree di bonifica; campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna; campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici collinari);
 - morfotipi specializzati delle colture arboree (morfotipo della viticoltura; morfotipo dell'olivicoltura);
 - morfotipi complessi delle associazioni culturali (associazione tra seminativi e monoculture arboree; seminativi arborati; associazione tra seminativo e vigneto; seminativo e oliveto prevalenti in collina; seminativo, oliveto e vigneto specializzato di pianura e delle prime pendici collinari; mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti; mosaico colturale boscato; mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari; mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna);
 - morfotipi frammentati della diffusione insediativa (morfotipo dell'ortoflorovivaismo; morfotipo delle aree agricole intercluse).

Articolo 14 - Disposizioni normative generali relative alle invarianti

1. Nell'elaborazione e nell'applicazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, nonché dei piani e programmi che producono effetti localizzativi, la Regione e gli enti territoriali competenti perseguono l'insieme degli obiettivi generali di cui agli articoli 6, 8, 10, 12 e gli obiettivi specifici richiamati agli articoli 7, 9, 11, 13.
2. La Regione e gli enti territoriali competenti, nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si avvalgono del quadro conoscitivo e interpretativo contenuto nei diversi elaborati di piano.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e gli enti territoriali competenti applicano le direttive e le prescrizioni presenti nella presente disciplina nonché nelle schede d'ambito.
4. Gli indirizzi per le politiche contenuti nelle schede d'ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione.

CAPO VI**Disciplina degli ambiti di paesaggio****Articolo 15 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina**

1. Il Piano riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi Ambiti, in riferimento ai quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative d'uso.
2. Gli Ambiti di paesaggio individuati dal presente Piano sono:
 1. Lunigiana
 2. Versilia e costa apuana
 3. Garfagnana e Val di Lima
 4. Lucchesia
 5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore
 6. Firenze-Prato-Pistoia
 7. Mugello
 8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera
 9. Val d'Elsa
 10. Chianti
 11. Val d'Arno superiore
 12. Casentino e Val Tiberina
 13. Val di Cecina
 14. Colline di Siena
 15. Piana di Arezzo e Val di Chiana
 16. Colline Metallifere
 17. Val d'Orcia e Val d'Asso
 18. Maremma grossetana
 19. Amiata
 20. Bassa Maremma e ripiani tufacei
3. Ad ogni Ambito corrisponde una Scheda articolata come segue:
 - Sezione 1 - Profilo dell'ambito
 - Sezione 2 – Descrizione interpretativa:
 - 2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica
 - 2.2 – Processi storici di territorializzazione
 - 2.3 – Caratteri del paesaggio
 - 2.4 – Iconografia del paesaggio
 - Sezione 3 - Invarianti strutturali:
 - 3.1 – I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
 - 3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio
 - 3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali
 - 3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali
 - Sezione 4 - Interpretazione di sintesi
 - 4.1 – Patrimonio territoriale e paesaggistico
 - 4.2 – Criticità
 - Sezione 5 - Disciplina d'uso
 - 5.1 – Obiettivi di qualità e direttive
 - 5.2 – Norme figurate
 - 5.3 – Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all'art.136 del Codice
4. Gli obiettivi di qualità e le direttive contenute nella Sezione 5.1 - Disciplina d'uso delle Schede d'ambito, sono parte integrante della presente disciplina.

CAPO VII

Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti

Articolo 16 - Oggetto della disciplina dei beni paesaggistici

1. Sono oggetto della disciplina:

- a) gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) e dell’art. 136 del Codice;
- b) le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice.
- c) Ai sensi dell’art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli immobili ed alle aree indicati al comma 2 del medesimo articolo.

2. I beni di cui al comma 1 sono disciplinati dall’Elaborato di Piano 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice (di cui all’Allegato 14 dell’Intesa tra MiBACT e Regione Toscana sottoscritta il 13.12.2013)” che fissa gli obiettivi con valore di indirizzo da perseguire, le direttive da attuare e le prescrizioni d’uso da rispettare che costituiscono parte integrante della presente disciplina.

Articolo 17 - Disciplina degli ulteriori contesti

1. Il Piano individua quali ulteriori contesti, ai sensi dell’art. 143, c.1, lett. e del Codice, i Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell’Unesco.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore, i piani di gestione e gli interventi devono perseguire nei Siti Unesco i seguenti obiettivi:

a - Valorizzare e mantenere i paesaggi e il patrimonio culturale dei Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell’Unesco, attraverso politiche di gestione che costituiscano un esempio di eccellenza rispetto ai valori riconosciuti in un’ottica di sviluppo sostenibile, salvaguardandone l’identità estetico-percettiva, storico-culturale e paesaggistica.

b - Salvaguardare il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, testimoniale ed identitario e i caratteri paesaggistici dell’intorno territoriale¹ nelle loro componenti idro-geo-morfologiche ecosistemiche, vegetazionali e insediative, nonché le reciproche relazioni funzionali e percettive.

c - Assicurare il riconoscimento, la conoscenza e la permanenza delle identità locali che rafforzano l’autenticità e la valenza identitaria dei Siti.

3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire per i Siti Unesco misure di salvaguardia e di utilizzazione volte a:

a) Individuare, riconoscere e tutelare i beni di eccezionale valore universale rappresentati dall’insieme degli elementi materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio culturale e naturale ricompresi all’interno dei Siti e l’immagine documentale e identitaria, nonché la memoria collettiva del territorio.

b) Individuare l’“intorno territoriale” inteso come spazio connesso morfologicamente, funzionalmente, storicamente e percettivamente al patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei Siti, costituito da centri, borghi, nuclei e tessuti storici ed emergenze architettoniche, anche tramite la definizione di una perimetrazione cartografica.

c) Individuare i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami, *skylines*) che si aprono verso i beni, con particolare riferimento a quelli che si aprono dai tracciati panoramici (tratti stradali e ferroviari) e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.

¹ L’intorno territoriale connesso può coincidere con la Zona Tampone definita da: WHC.11/01 - novembre 2011 Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial

d) Tutelare i caratteri costitutivi del patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale e promuovere azioni volte alla sua manutenzione, recupero e valorizzazione:

- salvaguardando i peculiari caratteri morfologici, architettonici, cromatici appartenenti alla consuetudine edilizia dei luoghi e i rapporti consolidati tra edificato e spazi aperti/parchi/giardini di impianto storico;
- assicurando il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto insediativo e in stretta relazione con lo stesso, situate a margine dell'edificato storico o intercluse nel tessuto edilizio storico, conservandone i caratteri tradizionali e la consistenza;
- garantendo la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;
- escludendo interventi che possano compromettere la qualità morfologica ed estetico-percettiva dell'aggregato storico.

e) Garantire una continuità d'uso dei nuclei, centri, tessuti urbani e giardini storici delle emergenze architettoniche, al fine di mantenerli "vitali" nei contesti di appartenenza, assicurando la compatibilità tra destinazione d'uso e conservazione dei valori culturali e paesaggistici.

f) Salvaguardare le relazioni funzionali e percettive tra patrimonio insediativo di valore storico-culturale e l'"intorno territoriale":

- mantenendo la leggibilità della struttura insediativa (con particolare riferimento a quella di crinale);
- valorizzando i collegamenti storicamente consolidati con particolare riferimento al mantenimento della rete dei percorsi e sentieri;
- evitando nuove espansioni e l'installazione di impianti che alterino l'integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici, nonché le visuali panoramiche che riguardano gli insediamenti e i rapporti di reciproca interscambiabilità.

g) Tutelare e valorizzare il paesaggio rurale di valore testimoniale, culturale e identitario nelle sue componenti ambientali e antropiche:

- conservando la struttura consolidata del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico,
- mantenendo in efficienza l'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, laghetti e pozzi),
- salvaguardando la viabilità podereale e interpodereale e le sistemazioni idraulico-agrarie,
- favorendo il mantenimento degli assetti agrari tradizionali (con particolare riferimento agli oliveti o altri coltivi d'impronta tradizionale), della diversificazione colturale, della leggibilità dei rapporti tra usi storicamente consolidati e trame agrarie e recuperando i significati simbolici degli elementi rappresentativi del paesaggio agrario storico,
- conservando le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e il paesaggio agrario;
- contenendo i processi di deruralizzazione dell'edilizia storica;
- arginando i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico colturale;
- limitando gli effetti negativi dei processi di intensificazione delle attività agricole e la frammentazione degli agroecosistemi.

h) Individuare le zone di compromissione paesaggistica e gli elementi di disturbo delle visuali e promuovere gli interventi di riqualificazione, anche incentivando la delocalizzazione di manufatti, strutture e impianti non compatibili con la conservazione dei Siti.

i) Promuovere progetti e azioni di valorizzazione finalizzati alla rivitalizzazione dei Siti e alla riproduzione/sviluppo del patrimonio storico-culturale anche in considerazione delle dinamiche in atto a scala d'ambito di paesaggio.

- j) Promuovere forme di fruizione turistica sostenibile salvaguardando i valori storici, paesaggistici, culturali e le tradizioni locali, favorendo lo sviluppo di un sistema turistico che riconnetta il Sito al territorio circostante, anche attraverso la creazione, il recupero e/o la riqualificazione delle risorse connettive multimodali, caratterizzate da modalità di spostamento sostenibili (quali ferrovie dismesse).
- k) Promuovere la realizzazione di opere per l'accessibilità degli spazi urbani e delle strutture ai sensi del DPR 503/96, del DM 236/89, della LR 47/91, della L 104/92, della LR 47/91, della LR 1/2005, del regolamento della RT 3 gennaio 2005, 11 R., tutti i luoghi della cultura, i beni culturali e paesaggisti, le viabilità ad essi afferenti con interventi strettamente rispondenti alle "linee guida per il superamento delle barriere architettoniche negli immobili vincolati" emanate dal MIBAC nel 2008.
- l) Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate possono compromettere la conservazione e la percezione dei Siti.
- m) Promuovere il recupero paesaggistico delle cave dismesse anche attraverso progetti integrati di riutilizzo delle stesse ad altre funzioni, con valore paesaggistico e culturale.
- n) Pianificare la localizzazione degli impianti di produzione di energie alternative evitando interferenze visive con i Siti.
- o) Assicurare la continuità dell'identità culturale connessa alla permanenza delle funzioni civili e processi culturali e incentivare il mantenimento di un equilibrio tra le diverse destinazioni d'uso consolidate nel sistema insediativo.
- p) Privilegiare e favorire il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani anche al fine di evitare l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi di fruizione collettiva.
- q) Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico dei Siti attraverso:
- la formazione della popolazione ai diversi livelli d'istruzione e delle diverse maestranze volta all'insegnamento e all'aggiornamento delle tecniche d'intervento sul patrimonio medesimo, anche attraverso "cantieri scuola" e laboratori didattici da istituirsi in loco;
 - attività divulgative rivolte alla comunità locali e con iniziative partecipate volte alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;
 - la catalogazione e l'accessibilità informatiche dei beni inseriti nei Siti.

CAPO VIII

Disciplina del sistema idrografico

Articolo 18 - Sistema idrografico della Toscana

1. Il Piano paesaggistico riconosce il sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;
 - b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;

c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;

d) conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del *continuum fluviale*).

3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del territorio, nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, provvedono a:

a) riconoscere per i fiumi e i torrenti individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico, i contesti fluviali quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell'esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti;

b) definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti in relazione al contesto fluviale con particolare riguardo ai paleo alvei e alle aree di divagazione storica dei corpi idrici principali nonché agli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;

- evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione nei contesti fluviali garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo, anche sulla base delle elaborazioni del Piano paesaggistico, la qualità delle acque e degli ecosistemi;

- promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale come testimonianza di relazioni storicamente consolidate tra fiume e comunità insediata;

- valorizzare gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali;

- migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direzionali di connessione fluviali da riqualificare" come individuati dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;

- tutelare gli habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario e le relative fitocenosi e mitigare gli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive;

- nei sistemi morfogenetici di pianura e di fondovalle favorire il mantenimento, la manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria e salvaguardare l'unicità dei paesaggi delle foci fluviali;

- tutelare la tipicità e l'integrità dei contesti fluviali caratterizzati dalla presenza di paesaggi torrentizi carsici, di ripiani tufacei, forre, salti d'acqua, sorgenti, risorgive o fontanili;

- perseguire la compatibilità ambientale e paesaggistica nella progettazione delle opere e delle infrastrutture ammesse in alveo e nelle aree di pertinenza fluviale privilegiando l'uso di materiali e tecnologie appropriate al contesto, oltre che nelle attività di taglio della vegetazione ripariale, anche in attuazione dei contenuti della Del.C.R. 155/1997;

- riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati, con particolare riferimento agli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative discariche.

4. Restano ferme le disposizioni emanate con la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 e successive modifiche recante "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".

CAPO IX

Disposizioni generali

Articolo 19 - Efficacia del Piano rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio vigenti

1. Alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, la disciplina relativa allo Statuto del territorio integra:
 - a) lo statuto del territorio dei Piani Territoriali di Coordinamento delle province senza necessità di variante e prevale su eventuali disposizioni difformi;
 - b) lo statuto del territorio dei Piani Strutturali dei comuni senza necessità di variante e prevale su eventuali disposizioni difformi.
2. Alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, le prescrizioni contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono su eventuali disposizioni difformi contenute in:
 - a) Piani Regolatori Generali;
 - b) Regolamenti Urbanistici;
 - c) Piani complessi di intervento non ancora convenzionati e per i quali non sono stati ancora assunti gli impegni giuridicamente vincolanti per i soggetti privati;
 - d) Piani attuativi non ancora convenzionati;
 - e) Atti di pianificazione degli enti gestori delle Aree naturali protette;
 - f) Piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale.

Articolo 20 - Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela paesaggistica

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano.
2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano e fino alla data di pubblicazione sul BURT degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio conformati al presente Piano ai sensi dei successivi articoli 21 e 22, gli interventi di cui al comma 1 devono dare atto della coerenza con le direttive dei beni paesaggistici laddove riferibili alle specifiche caratteristiche di trasformazione.

Articolo 21 - Conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio al Piano

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio delle province, dei comuni e gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree protette, o loro varianti, da adottarsi e approvarsi dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla sua disciplina statutaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano risultino adottati.

3. Alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, i piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti territoriali sono formati nel rispetto della disciplina statutaria del Piano.

Articolo 22 - Verifica degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio

1. I comuni trasmettono, al Ministero e alla Regione, l'atto di avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico o di adeguamento di quelli vigenti.

2. I comuni, trasmettono al Ministero e alla Regione l'adozione degli strumenti e degli atti di cui al comma 1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni i comuni trasmettono ai medesimi soggetti il testo e gli elaborati del Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico con la proposta di modifiche da apportare in accoglimento delle eventuali osservazioni.

3. La Regione convoca ad apposita conferenza di servizi il Ministero entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2 ultimo capoverso. Il comune partecipa alla conferenza senza diritto di voto. La conferenza verifica che gli atti trasmessi risultino coerenti con le direttive e conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici.

4. I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di convocazione.

5. Qualora all'esito della conferenza dei servizi il Piano Strutturale o il Regolamento Urbanistico non siano ritenuti adeguati o conformi al Piano la conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi.

6. La positiva verifica di cui al comma 3 è trasmessa dalla Regione al comune. Il comune con la delibera di approvazione del piano attesta specificamente che lo stesso è conforme a quello oggetto della suddetta verifica.

7. La Regione trasmette il piano approvato al Ministero che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento procede a verificare che lo stesso sia conforme a quello oggetto della verifica di cui al comma 3 e rilascia apposita certificazione.

8. In caso di non conformità la Regione, su richiesta del comune, riconvoca la conferenza di cui al comma 3.

9. La positiva verifica di coerenza e conformità del piano determina, da parte del Ministero, l'attestazione per l'applicazione della semplificazione procedurale di cui all'articolo 146, comma 5 del Codice, e consente le eventuali semplificazioni di cui all'art. 143, comma 4, lettere a) e b).

10. La procedura di cui ai commi da 1 a 8 si applica anche alle varianti degli strumenti e degli atti di cui al comma 1 che intervengano sui beni paesaggistici successivamente alla verifica dell'avvenuta conformazione o dell'avvenuto adeguamento.

Articolo 23 - Verifica dei piani attuativi

1. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del presente Piano e fino alla verifica dell'avvenuta conformazione o dell'avvenuto adeguamento, del Regolamento Urbanistico i Comuni trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non ancora approvati e le relative varianti che interessano beni paesaggistici. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, a svolgere apposite conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo. A seguito di esito positivo di tale verifica, il procedimento istruttorio per l'autorizzazione paesaggistica ha ad oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al piano attuativo.

Articolo 24 – Individuazione delle aree cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b) del Codice

1. Le aree di cui all'articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice sono individuate congiuntamente dal Ministero e dalla Regione sulla base di proposte presentate dalle amministrazioni interessate in sede di conformazione o adeguamento di cui agli articoli 3 e 4. Le proposte sono avanzate sulla base di criteri da

definirsi tramite apposita intesa da sottoscrivere tra il Ministero e la Regione. L'intesa dovrà altresì individuare il periodo di monitoraggio e le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 143 del Codice;

2. Le aree e gli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione di cui all'art.143, comma 4, lettera b) del Codice, sono individuati congiuntamente dal Ministero e dalla Regione sulla base di proposte presentate dalle amministrazioni interessate in sede di conformazione o adeguamento di cui agli articoli 3 e 4. Le proposte sono effettuate sulla base dei criteri di rilevamento e riconoscimento e della scheda costituenti l'Elaborato 6B di cui all'Intesa del 13 dicembre 2013 tra il Ministero e la Regione ai fini dell'Integrazione paesaggistica del PIT, che costituisce parte integrante del presente piano. Per il periodo di monitoraggio vale quanto stabilito al comma 1.

Titolo 3 – La strategia dello sviluppo territoriale

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 25 – La strategia dello sviluppo territoriale.

1. Il presente piano persegue un assetto del territorio toscano fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e socio-economiche.
2. La Regione cura la realizzazione della strategia per lo sviluppo sostenibile in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento di tale obiettivo.
3. La Regione, nell'adempiere il compito di cui al comma precedente, cura altresì che il raccordo organico tra pianificazione territoriale e programmazione generale e settoriale dello sviluppo regionale e che il coordinamento tra gli strumenti e gli atti del governo del territorio delle amministrazioni locali e il proprio Piano di indirizzo territoriale abbia luogo nella piena consonanza attuativa alla strategia di questo Piano.
4. La strategia per l'assetto territoriale regionale si sostanzia in:
 - disciplina relativa alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, di formazione e ricerca, di infrastrutture di trasporto e mobilità, e di commercio;
 - progetti di territorio e di paesaggio relativi a specifici ambiti e temi territoriali;
 - disciplina per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli approdi turistici (*Master plan* dei porti toscani);
 - disciplina per la pianificazione delle infrastrutture degli aeroporti del sistema toscano (*Master plan* del sistema aeroportuale toscano).

Articolo 26 L'accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell'offerta di residenza urbana.

1. Per integrare e qualificare i sistemi insediativi urbani e infrastrutturali questo Piano sostiene il potenziamento delle sue capacità di accoglienza mediante lo sviluppo dell'offerta di residenza urbana e della mobilità intra e interregionale.
2. Al fine di sostenere l'accoglienza della "città toscana", la Regione promuove e privilegia gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e, ove necessario, di nuova edilizia finalizzati a una nuova offerta di alloggi in regime di locazione.
3. Detti interventi dovranno in particolare risultare funzionali sia al recupero residenziale del disagio e della marginalità sociale, sia a favorire la possibilità per i giovani, per i residenti italiani e stranieri e per chiunque voglia costruire o cogliere nuove opportunità di studio, di lavoro, d'impresa, di realizzare le proprie aspirazioni dovunque nel territorio toscano senza il pregiudizio delle proprie capacità di acquisizione di un alloggio in proprietà.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti, la Regione provvede alla formulazione e alla realizzazione di appositi programmi d'intervento in cooperazione con le amministrazioni locali e promuove e sostiene ogni iniziativa sia regionale che locale di collaborazione con gli operatori finanziari e del settore edile e immobiliare nella pluralità delle modalità giuridiche e finanziarie all'uopo attivabili.
5. La Regione:
 - a) concorre al finanziamento e alla realizzazione di progetti di rilievo regionale e di programmi Integrati di intervento di rilievo locale destinati ad incrementare e a diversificare l'offerta di abitazioni in locazione a canoni regolati in ragione dei diversi segmenti della domanda sociale territorialmente accertabile e prospettabile e in funzione di una più equa e razionale utilizzazione dell'edilizia sociale;

- b) adotta misure premianti per programmi integrati finalizzati al recupero edilizio e alla riqualificazione e rivitalizzazione di porzioni consistenti del tessuto urbano entro i quali l'offerta pubblica e privata di abitazioni sia in grado, per dimensioni e caratteri, di favorire l'integrazione sociale;
 - c) realizza e coordina un sistema informativo unitario a sostegno della collaborazione tra attori pubblici e privati del settore e del loro fabbisogno informativo e analitico rispetto alle principali variabili dell'edilizia residenziale e del relativo mercato;
 - d) incentiva gli interventi diretti a migliorare la qualità progettuale e tecnologica dei manufatti della produzione edilizia;
 - e) privilegia gli interventi la cui efficacia sia valutabile in una prospettiva sovracomunale.
6. Il concorso finanziario della Regione è subordinato all'accertamento delle condizioni progettuali di cui al Capo III del Titolo VIII della l.r. 1/2005, con particolare riferimento alla qualità architettonica, dimensionale e residenziale delle abitazioni.

Articolo 27 - L'accoglienza organizzata e di qualità per l'alta formazione e la ricerca.

1. Ai fini della migliore qualità e attrattività del sistema economico toscano e dunque della sua competitività e della capacità della società toscana di stimolare per i suoi giovani nuove opportunità di crescita e di interazione culturale e formativa, la Regione promuove l'offerta della migliore e più congrua accoglienza a studiosi e studenti stranieri oltre che a toscani e italiani fuori sede, che vogliano compiere un'esperienza educativa, didattica o di ricerca nel sistema universitario e formativo toscano e nella pluralità della offerta regionale di specializzazione scientifica e professionale.
2. A tale scopo la Regione coopera con gli Atenei toscani, con le Aziende per il diritto allo studio, con le Amministrazioni locali e con gli operatori finanziari e del settore edilizio e immobiliare per realizzare, secondo gli standards internazionali più elevati, una congrua nuova offerta di alloggi e di residenze comunitarie attrezzate e di servizi correlati da destinare alle suddette forme di utenza.

Articolo 28 - La mobilità intra e interregionale.

1. Al fine di rendere effettiva ed efficiente sul piano ambientale ed economico la mobilità delle persone e delle merci nel territorio toscano e nelle sue connessioni interregionali e internazionali la Regione persegue la realizzazione degli obiettivi del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011 n. 56, e delle linee strategiche contemplate nel «Quadro strategico regionale» e concernenti, in particolare, il sistema ferroviario toscano, il sistema interportuale, il sistema portuale toscano, la sua rete logistica a partire dalla sua configurazione costiera, insulare e marina, secondo le previsioni del *master plan* dei porti, la modernizzazione e lo sviluppo del sistema stradale e autostradale regionale, l'integrazione del sistema aeroportuale regionale, sempre secondo le previsioni del relativo *master plan*.
2. Il potenziamento del sistema ferroviario toscano e la sua rilevanza primaria nella mobilità intraregionale e nell'intermodalità del trasporto pubblico locale, come sancito dal Programma regionale di sviluppo vigente costituiscono il criterio prioritario per le scelte regionali e locali di infrastrutturazione del territorio toscano al fine di costruire una rete interconnessa a scala regionale di trasporto collettivo a guida vincolata.
3. Nelle attività di programmazione e realizzazione degli interventi conseguenti la Regione promuove le necessarie modalità di cooperazione interistituzionale con le amministrazioni locali e con gli enti funzionali e le aziende pubbliche e private, comunque investite della loro messa in opera, al fine di garantirne la più efficace attuazione, fermi i procedimenti previsti dall'ordinamento vigente in materia.
4. Le relazioni, le reti ed i flussi tra gli elementi del sistema urbano della Toscana e costituiscono fattori di interesse unitario regionale. La Regione ne promuove la realizzazione e lo sviluppo privilegiando gli interventi orientati all'innovazione e all'efficienza delle funzioni ed incentivando sistemi e mezzi di mobilità che riducano l'inquinamento atmosferico e acustico.

5. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e, in particolare, il quadro aggiornato delle previsioni sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e delle strade di interesse statale e regionale riportato nel Quadro conoscitivo del presente Piano, vincolano gli strumenti della pianificazione territoriale.
6. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l'individuazione della rete ferroviaria secondo la seguente suddivisione:
- a) il sistema dell'Alta Velocità/Alta Capacità, comprendente il tratto toscano della linea ferroviaria Milano-Firenze-Roma-Napoli e il nodo ferroviario di Firenze che è itinerario di interesse prioritario regionale, nazionale ed europeo del trasporto passeggeri unitamente alle connesse potenzialità per il trasporto merci;
 - b) la rete ferroviaria nazionale e regionale, comprendente tutte le tratte del territorio regionale della Rete ferroviaria italiana che costituisce l'asse portante della mobilità di persone e merci nel territorio regionale e delle relazioni interregionali, ivi incluso il Corridoio tirrenico, di cui al l'elaborato intitolato «La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» che definisce le connessioni tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione e che è parte integrante del presente Piano, e dai relativi collegamenti trasversali;
 - c) la rete ferroviaria regionale, comprendente le tratte ferroviarie di proprietà regionale.
7. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l'individuazione della rete stradale e autostradale di interesse regionale secondo la seguente suddivisione:
- a) la rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade e il completamento del corridoio tirrenico;
 - b) la rete principale (di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria) comprendente la strada di grande comunicazione E78 Grosseto-Fano e la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno;
 - c) la rete secondaria della viabilità regionale (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali);
 - d) la rete ulteriore della viabilità di interesse regionale costituita dalla strada provinciale di Rosano in sinistra d'Arno da Firenze a Pontassieve, completamento¹a tangenziale di Prato fino a ricongiungimento alla strada regionale 66, Tangenziale ovest di Firenze, declassata di Prato e strada provinciale 1 per Pistoia - Strada Firenze-Prato (Perfetti-Ricasoli), strada provinciale Montalese da ²a tangenziale di Prato a Pistoia, strada provinciale Lucchese.
8. Gli strumenti di pianificazione territoriale individuano ambiti specifici di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, in relazione al livello di approfondimento progettuale delle opere, e sulla base dei principi e livelli prestazionali relativi al sistema della mobilità e della logistica del presente Piano. In particolare per i tracciati ferroviari esistenti o per i quali sia avvenuta l'approvazione del progetto definitivo, si individuano ambiti di salvaguardia della infrastruttura e della sua eventuale espansione, comprendenti almeno le due fasce di rispetto di metri lineari 30 dalla rotaia più vicina, da ridurre in presenza di insediamenti esistenti, sentito il parere dell'ente proprietario delle ferrovie e nel rispetto delle normative vigenti.
9. I tracciati ferroviari di interesse nazionale e regionale dismessi possono essere destinati dagli strumenti della pianificazione territoriale prioritariamente alla realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie. Qualora sia verificata, attraverso specifico studio di fattibilità, l'impossibilità ovvero l'inopportunità di un riutilizzo ferroviario, è possibile procedere ad altra destinazione, mediante accordo di pianificazione *ex* articolo 21 della l.r. 1/2005, purché comunque funzionale alla mobilità pubblica.
10. Le aree ferroviarie esistenti o previste dagli strumenti della pianificazione territoriale che risultino in tutto o in parte non più funzionali all'esercizio ferroviario, sono suscettibili di altra destinazione purché prioritariamente funzionale alla mobilità pubblica e comunque mediante accordo di pianificazione *ex* articolo 21 della l.r.1/2005.
11. Gli strumenti della pianificazione territoriale recanti previsioni insediative annoverano nella loro formulazione la valutazione degli ammontari del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di nuove e congruenti infrastrutture ai fini della sua sostenibilità.

12. Nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione nel periodo compreso nei cinque anni precedenti la vigenza del presente Piano, non sono ammissibili dagli strumenti della pianificazione territoriale, a meno che non specificamente previsti nella progettazione delle opere stradali approvate.

13. Il sistema dei porti, degli aeroporti, degli interporti, delle aree ferroviarie e degli scali merci interrelato con la rete ferroviaria, stradale e autostradale costituisce risorsa di interesse unitario regionale.

14. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione l'indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e alla sua coerenza con i seguenti obiettivi e criteri direttivi:

- a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria e le integrazioni eventualmente conseguenti;
- b) realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto;
- c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno - tramvie - bus- collegamenti via mare) in relazione alle diverse esigenze della domanda e alle sue prospettazioni;
- d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di potenziamento ad essi relativi;
- e) effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità per il controllo degli effetti e l'attuazione delle scelte progettuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma.

15. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione la verifica della loro coerenza con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica di cui al Piano regionale per la mobilità e la logistica, anche con riferimento alle seguenti esigenze:

- a) potenziare il trasporto delle merci e lo sviluppo della logistica per l'ottimizzazione dei flussi di traffico;
- b) riqualificare i nodi intermodali delle merci e realizzare eventuali interventi di potenziamento;
- c) razionalizzare, con particolare riferimento alle grandi aree urbane, i sistemi logistici per la distribuzione intraurbana e interurbana delle merci.

16. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità:

- a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all'esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici;
- b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione, differenziati con l'impiego di sistemi tariffari e di mezzi di trasporto collettivo che incentivino l'utilizzo dei parcheggi più esterni, selezionando il traffico all'ingresso delle aree urbane;
- c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di fermata del servizio ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti;
- d) ottimizzare le relazioni tra le fermate ferro-tramviarie, i parcheggi di interscambio, le linee di trasporto su gomma ed i luoghi di origine e destinazione della mobilità privata, attraverso la ricollocazione delle funzioni e il coordinamento intermodale, assumendo come riferimento le diverse tipologie di utenza: residenti, pendolari, utilizzatori occasionali e turisti;
- e) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi pubblici, e sostenga e migliori l'accessibilità pedonale ai principali centri storici;

- f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale;
- g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l'accessibilità pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale;
- h) promuovere la conservazione all'uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti nel tessuto della "città policentrica toscana".

(omissis – commi relativi all'integrazione al PIT relativa al Parco agricolo della Piana e alla conseguente qualificazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola)

Articolo 29 - La presenza industriale in Toscana.

1. La presenza territoriale dell'economia manifatturiera toscana si compone del suo apparato produttivo unitamente alle attività artigianali e terziarie che ad esso direttamente e indirettamente si correlano.
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica definiscono strategie e regole volte alla riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi diffusi nel territorio rurale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica delle piattaforme produttive e degli impianti collocati in aree paesaggisticamente sensibili, eventualmente come "aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate".
3. Gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili utilizzati per attività produttive di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale. Tali interventi, tuttavia, sono subordinati alla dislocazione di processi produttivi in altra parte del territorio toscano o ad interventi compensativi in relazione funzionale con i medesimi.
4. Laddove risulti accertabile nella progettazione degli interventi di cui al comma 3 una funzionalità strategica che rafforzi o riqualifichi determinati elementi del sistema produttivo toscano mediante riconversioni o ridislocazioni territoriali di processi produttivi, è comunque perseguita l'attivazione di opportune iniziative concertative con gli attori imprenditoriali interessati e, secondo quanto previsto dalla legge regionale sul governo del territorio, con altre amministrazioni territorialmente interessate, ove si prevedano opportune soluzioni perequative al fine di sostenere il permanere e lo sviluppo delle relative attività nel territorio toscano.
5. La Regione e le amministrazioni locali, secondo le rispettive competenze, promuovono la realizzazione di infrastrutture e servizi idrici ad uso specifico degli insediamenti produttivi.
6. L'eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici già esistenti per gli insediamenti produttivi viene soddisfatta:
 - a) mediante il coordinamento tra gli strumenti della pianificazione territoriale, le politiche settoriali e la pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato;
 - b) compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa idrica nella sua rinnovabilità e a tutela della permanenza della sua preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati.
7. Nella formulazione degli strumenti di pianificazione territoriale sono osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) la realizzazione degli insediamenti di attività produttive manifatturiere e di attività ad esse correlate deve consentire la piena riutilizzabilità delle aree e la riconversione industriale, perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l'utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, la riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali;

- b) sono privilegiate le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi;
- c) sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;
- d) in relazione agli insediamenti produttivi è previsto il riordino della viabilità e della sosta con l'inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme, allo scopo di fluidificare la maglia viaria principale di servizio agli insediamenti stessi;
- e) devono essere adottate soluzioni progettuali di qualità, funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate nei contesti paesaggistici circostanti con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all'incremento dell'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un'efficiente raccolta differenziata.

8. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie eventualmente correlate alle attività di cui al presente articolo secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, il completamento di quelle esistenti rispetto a nuove previsioni e in ogni caso il coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti interessati. A tale scopo, detto ordine di priorità privilegia altresì le modalità sovracomunali di pianificazione territoriale rispetto a quelle di scala soltanto comunale. E' altresì privilegiata la progettazione di aree industriali ecologicamente attrezzate e coerentemente inserite nei rispettivi contesti paesaggistici.

Articolo 30 - La pianificazione territoriale in materia di commercio.

1. Rispetto alle attività commerciali e alla loro collocazione territoriale, come definite dalla legge regionale 10 febbraio 2005, n. 28, così come modificata dalla legge regionale 28 settembre 2012 n.52 gli enti territoriali, i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline coerenti con i seguenti criteri:

- a) l'equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo;
- b) la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate attraverso la valorizzazione ed il consolidamento delle attività commerciali che vi operano;
- c) la presenza degli esercizi e dei mercati di interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità e la presenza organizzata dei centri commerciali naturali nelle aree urbane. A tal fine sono da prevenire ed evitare la sostituzione e la delocalizzazione delle attività commerciali e artigiane di vicinato, anche definendo specificazioni funzionali nella destinazione d'uso degli immobili mediante la disciplina di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005;
- d) il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale e dei servizi di interesse delle comunità locali nelle aree montane, rurali e insulari anche favorendo la costituzione degli empori polifunzionali e le iniziative per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali;
- e) lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità e di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta anche da parte degli imprenditori agricoli nelle forme e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 (Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli).

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale prevedono criteri per la individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali di vicinato, tali da poter costituire un centro commerciale naturale. In tali ambiti non possono essere introdotte destinazioni d'uso incompatibili con dette caratteristiche funzionali, e sono previste:

- a) l'incentivazione della percorribilità pedonale;
- b) la limitazione della circolazione veicolare;
- c) una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente localizzata e l'accessibilità con mezzi pubblici.

Articolo 31 - Pianificazione territoriale in materia di grandi strutture di vendita.

1. Le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di province e comuni relative alle grandi strutture di vendita o alle aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, sono soggette a valutazione di sostenibilità a livello di ambito sovracomunale, individuato ai sensi dell'allegato A alla legge regionale 1/2005, sulla base dei seguenti criteri:

- a) in caso di nuova edificazione, l'assenza di alternative di riutilizzazione e di riorganizzazione degli insediamenti esistenti;
- b) la funzionalità delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali); l'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte,
- c) il livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate e da insediare;
- d) l'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela del patrimonio territoriale;
- e) l'impatto visuale in rapporto ai valori paesaggistici del contesto urbano o rurale in cui la struttura si colloca;
- f) la presenza di aree da preservare ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico, con particolare riguardo alla conservazione dei varchi non edificati che permettono la continuità dei sistemi ecologici;
- g) la tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice;
- h) la permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
- i) la permanenza dei caratteri specifici e delle attività proprie dei centri storici compresi nell'ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità.

2. Nella pianificazione territoriale per la localizzazione delle grandi strutture di vendita sono da privilegiare iniziative congiunte fra enti locali volte ad individuare aree che, in funzione dei criteri di cui al comma 1, risultano idonee a soddisfare esigenze comuni, utilizzando la perequazione territoriale, ai fini di un minore consumo di suolo.

Articolo 32 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale. Definizione tematica.

1. Sono considerati risorse di interesse unitario regionale i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti alla realizzazione e alla operatività di viabilità regionale, di porti, aeroporti e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, di impianti di produzione o distribuzione di energia, di reti telematiche, le opere necessarie alla mitigazione del rischio e alla tutela delle acque, nonché i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti la gestione della risorsa idrica nel suo complesso.

Articolo 33 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale

1. Per le attività di pianificazione, di localizzazione, progettazione e messa in opera delle infrastrutture di interesse unitario la Regione promuova ogni necessaria iniziativa di cooperazione e di coordinamento interistituzionale con le amministrazioni interessate.

2. Ai fini di cui al comma precedente la Regione promuove appositi e specifici accordi di pianificazione, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 1/2005.

3. La Regione promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia. Ai fini del conseguimento della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio toscano, la localizzazione e la realizzazione degli impianti stessi avrà luogo ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005, sulla base delle determinazioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale previa specifica valutazione integrata a norma del piano paesaggistico regionale di cui al presente PIT e dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. A tale fine la programmazione regionale in materia energetica formula il quadro ricognitivo delle aree disponibili all'accoglimento dei relativi impianti coerentemente al disposto del comma precedente oltre che nel rispetto della disciplina del paesaggio.
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale promuovono le sinergie e l'integrazione dei porti al fine di sviluppare la competitività del sistema portuale toscano.
6. Il *master plan* dei porti toscani costituisce specifico atto di programmazione del sistema portuale del presente piano con i seguenti obiettivi operativi:
- a) definire il ruolo dei porti toscani secondo una gerarchia che individua i diversi elementi della rete e i relativi livelli di interesse;
 - b) fornire uno scenario di riferimento per il sistema dei porti;
 - c) fornire una analisi di contesto del sistema portuale, con particolare riferimento alla competitività dei porti commerciali, alla portualità turistica, all'accessibilità;
 - d) definire lo stato attuale dei porti toscani commerciali e turistici e gli indirizzi per le linee di sviluppo;
 - e) definire elementi statutari e indirizzi strategici.
7. Gli strumenti di pianificazione territoriale promuovono azioni di sinergia e coordinamento degli aeroporti toscani al fine di sviluppare la competitività del sistema aeroportuale toscano.
8. Il master plan del Sistema Aeroportuale Toscano costituisce specifico atto di programmazione del sistema aeroportuale del presente Piano con i seguenti obiettivi operativi:
- a) definire lo scenario di riferimento;
 - b) definire lo stato attuale e le linee di sviluppo;
 - c) stabilire una classificazione regionale degli aeroporti;
 - d) definire elementi statutari e indirizzi strategici.
9. La disciplina del master plan dei porti toscani e del sistema aeroportuale toscano, ivi comprese le loro interrelazioni e le connessioni funzionali fra essi e il sistema infrastrutturale e logistico della Toscana, costituisce parte integrante delle presenti norme.

Articolo 34 – Valutazione e monitoraggio.

1. Il monitoraggio degli effetti e dell'efficacia del presente Piano è regolata-dagli articoli 11, 13, 33, comma 3 e 48, comma 6, della l.r. 1/2005.

CAPO II Progetti di paesaggio

Articolo 35 – Finalità

1. Finalità dei progetti di paesaggio sono:
- costruire un sistema di corridoi paesaggistici di fruizione lenta da sviluppare lungo le principali

strutture ambientali e i principali itinerari storico-culturali;

- tutelare e valorizzare la rete infrastrutturale storica come elemento strutturale dei paesaggi regionali;
- garantire l'accessibilità diffusa a tutti i paesaggi regionali;
- favorire lo sviluppo diffuso e integrato delle diverse modalità di fruizione lenta del paesaggio.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono conseguite mettendo in rete i diversi percorsi che vanno a costituire la nervatura portante dei corridoi paesaggistici di fruizione lenta dei paesaggi regionali.

3. Le politiche regionali di settore concorrono alla definizione dei progetti di paesaggio al fine di favorire dinamiche di sviluppo locale, la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e per contrastare fenomeni di marginalizzazione e abbandono delle aree più interne.

4. Sono altresì finalità da perseguirsi mediante specifici progetti di paesaggio il recupero paesaggistico e ambientale dei fronti di cava non attivi, dismessi o abbandonati, che possono prevedere eventuali attività di escavazione ove necessarie ai fini del recupero e nei limiti della loro funzionalità al recupero medesimo.

Titolo 4 – Salvaguardie

CAPO I Disposizioni

Articolo 36 - Misure generali di salvaguardia

1. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del presente piano e fino alla pubblicazione della sua approvazione:
 - a) i PTC e le relative varianti sono adottati e approvati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14;
 - b) i piani strutturali sono adottati e approvati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14;
 - c) i piani strutturali che risultano già adottati sono approvati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano;
 - d) i regolamenti urbanistici che risultano già adottati sono approvati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano;
 - e) i regolamenti urbanistici sono adottati e approvati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano e degli obiettivi di qualità delle schede d'ambito nonché, per le previsioni che comportano impegno di suolo non edificato, delle specifiche disposizioni correlate ai suddetti obiettivi di qualità;
 - f) le varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici e ai PRG che risultano già adottate sono approvate nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano;
 - g) le varianti ai piani strutturali e ai regolamenti urbanistici vigenti e le varianti ai PRG sono adottate e approvate nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano e degli obiettivi di qualità delle schede d'ambito nonché, per le previsioni che comportano impegno di suolo non edificato, delle specifiche disposizioni correlate ai suddetti obiettivi di qualità;
 - h) gli atti di governo del territorio diversi da quelli di cui alle lettere precedenti sono adottati e approvati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano;
 - i) gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree protette sono adottati e approvati nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità delle schede d'ambito del presente Piano;
 - l) i piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti territoriali sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14.
2. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del presente piano e fino alla pubblicazione dell'avviso della sua approvazione, per i piani attuativi non ancora approvati e le relative varianti che interessano beni paesaggistici, i comuni trasmettono i relativi atti alla Regione che entro sessanta giorni dal loro ricevimento svolge apposite conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo. A seguito di esito positivo di tale verifica, il procedimento istruttorio per l'autorizzazione paesaggistica ha ad oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al piano attuativo.
3. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del presente Piano e fino alla pubblicazione dell'avviso della sua approvazione gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui agli artt. 136 e 142 sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici.
4. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del presente Piano e fino all'individuazione dei contesti fluviali di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) i comuni, nella fascia di

150 metri da fiumi e torrenti di cui all'Allegato L "Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR", individuata con le modalità di cui all'elaborato di piano 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice":

- tutelano i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti e gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;

- evitano i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi.

5. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del presente Piano e fino alla pubblicazione dell'avviso della sua approvazione sono vietati gli ampliamenti delle attività estrattive già autorizzate se localizzate in aree contigue intercluse nel territorio del Parco regionale delle Alpi Apuane, per le quali sono fatti salvi i soli diritti acquisiti concernenti le attività autorizzate purché svolte in conformità ai piani di coltivazione ed entro i termini indicati nei provvedimenti di autorizzazione all'escavazione ai sensi della L.R. 78/98.